COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 25.2.2021
COM(2021) 86 final

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo

RELAZIONE DELLA COMMISSIONE AL PARLAMENTO EUROPEO E AL CONSIGLIO

sull'esercizio del potere di adottare atti delegati conferito alla Commissione a norma del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo

1. CONTESTO

Il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 luglio 2011, relativo alle statistiche europee sul turismo([1]) ha istituito un quadro comune ai fini dello sviluppo, della produzione e della diffusione sistematici di statistiche sul turismo nell'Unione europea.

Il regolamento (UE) n. 692/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a:

- modifiche delle definizioni al fine di rispecchiare le modifiche apportate alle definizioni internazionali (articolo 2, paragrafo 2);
- modifiche dei termini di trasmissione dei dati per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici (articolo 9, paragrafo 5);
- modifiche degli allegati per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici. La Commissione non può tuttavia modificare le disposizioni degli allegati circa il carattere facoltativo dei dati richiesti e la limitazione dell'ambito di osservazione (articolo 3, paragrafo 2).

Il regolamento (UE) n. 692/2011 mette in evidenza l'importanza del fatto che la Commissione svolga durante i lavori preparatori, prima dell'adozione degli atti delegati, adeguate consultazioni, anche con esperti.

2. BASE GIURIDICA

L'articolo 11, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 692/2011 conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati per un periodo di cinque anni a decorrere dall'11 agosto 2011. Tale potere è tacitamente prorogato per periodi di cinque anni, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.

La Commissione è tenuta a elaborare una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di cinque anni. La presente relazione ottempera alla suddetta prescrizione.

La prima relazione, relativa al periodo 2011-2015, è stata adottata nel gennaio 2016([2]).

[1] GU L 192 del 22.7.2011, pag. 17.
[2] COM (2016) 4 del 20.1.2016.

3. ESERCIZIO DEL POTERE DI ADOTTARE ATTI DELEGATI A NORMA DEL REGOLAMENTO (UE) N. 692/2011

Dal 2016 la Commissione ha adottato due atti delegati, ossia il regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione([3]) e il regolamento delegato (UE) 2020/1569 della Commissione([4]).

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/1681 DELLA COMMISSIONE**

L'articolo 3, paragrafo 2, e l'articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 692/2011 conferiscono alla Commissione il potere di adottare atti delegati riguardo a modifiche degli allegati e dei termini di trasmissione per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici.

Nel decennio trascorso dall'entrata in vigore del regolamento (UE) n. 692/2011 si sono verificati nuovi sviluppi economici, sociali e tecnici che hanno determinato un cambiamento delle esigenze degli utenti delle statistiche sul turismo. I miglioramenti in termini di efficienza del processo di produzione hanno inoltre consentito di produrre dati più pertinenti per gli utenti in maniera più rapida. L'atto delegato in questione ha tenuto conto di tali sviluppi e ha aggiornato il regolamento (UE) n. 692/2011 modificando i termini di trasmissione dei dati e gli allegati I e II.

Gli aggiornamenti prevedono:

a) un graduale miglioramento dei termini di trasmissione di tutti i dati mensili e la trasmissione di dati convalidati per tutti i set di dati mensili e annuali (articolo 9);

b) la trasmissione annuale delle seguenti nuove disaggregazioni di dati relativi ai pernottamenti di residenti e non residenti in esercizi ricettivi turistici, per migliorare la granularità geografica e temporale (allegato I, sezione 2):
   - dati mensili per le regioni NUTS 2,
   - dati in funzione del grado di urbanizzazione, separatamente per zone costiere e non costiere,
   - dati per le regioni NUTS 3,
   - dati per le capitali e altre grandi città selezionate;

c) la trasmissione ogni tre anni di informazioni, per quanto riguarda il lato della domanda, sulle piattaforme digitali, basate su variabili connesse alla modalità di prenotazione per i viaggi rilevati;

d) la trasmissione annuale di disaggregazioni più dettagliate relative ai mezzi di trasporto e ai tipi di alloggio principali per i viaggi rilevati;

[3] Regolamento delegato (UE) 2019/1681 della Commissione, del 1° agosto 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alle statistiche europee sul turismo per quanto riguarda i termini di trasmissione e la modifica degli allegati I e II (GU L 258 del 9.10.2019, pag. 1).

[4] Regolamento delegato (UE) 2020/1569 della Commissione, del 23 luglio 2020, che modifica l'allegato I del regolamento (UE) n. 692/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la classificazione dei paesi di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici nel contesto del recesso del Regno Unito dall'Unione (GU L 359 del 29.10.2020, pag. 1).

e) la trasmissione annuale delle spese relative ai pacchetti se i viaggi rilevati sono viaggi tutto compreso.

L'atto delegato non ha comportato un aumento significativo degli oneri per gli Stati membri e i rispondenti e non ha inciso sul quadro concettuale di base.

Nel corso dei lavori preparatori di tale atto delegato, la Commissione ha svolto le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Tra le parti consultate figurano il gruppo di esperti sulle statistiche del turismo, il gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese e il gruppo di esperti degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo. Le parti sono state consultate per iscritto e/o nel corso di riunioni tra giugno 2018 e giugno 2019; il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati dei risultati della consultazione.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 1° agosto 2019 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il previsto termine di due mesi. Scaduto il termine di due mesi, il regolamento delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 9 ottobre 2019 ed è entrato in vigore il 29 ottobre 2019.

- **REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/1569 DELLA COMMISSIONE**

Il secondo regolamento delegato della Commissione ha aggiornato il regolamento (UE) n. 692/2011 per tenere conto dello status di Stato non membro dell'UE (paese terzo) del Regno Unito a decorrere dal 1° febbraio 2020. Era necessario che, a partire da tale data, le statistiche europee sul turismo riflettessero il Regno Unito quale Stato non membro dell'UE. L'atto delegato ha aggiornato le categorie da utilizzare per il paese o per l'area geografica di residenza degli ospiti negli esercizi ricettivi turistici stabilite nell'allegato I, sezione 3 "E. Paesi e aree geografiche", del regolamento (UE) n. 692/2011 inserendo il Regno Unito come paese da rilevare separatamente.

La Commissione ha esercitato il potere di adottare l'atto delegato in questione a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 692/2011.

Il Regno Unito rappresenta un importante bacino di provenienza di turisti per l'UE ed era pertanto necessario che la Commissione continuasse a ricevere separatamente i dati dei paesi di rilevazione sui flussi turistici in entrata dal Regno Unito, come avviene per importanti partner quali Russia, Stati Uniti, Canada, Brasile, Cina e i paesi dell'Associazione europea di libero scambio (EFTA). La modifica non ha comportato oneri aggiuntivi per gli Stati membri, che già trasmettevano tali dati nella categoria "Unione europea (l'Unione); da rilevare separatamente: ogni Stato membro". La modifica comportava solo lo spostamento dei dati in una diversa riga del modello di trasmissione dei dati.

Nel corso dei lavori preparatori di tale atto delegato, la Commissione ha svolto le opportune consultazioni, anche a livello di esperti. Tra le parti consultate figurano il gruppo di esperti sulle statistiche del turismo, il gruppo dei direttori delle statistiche delle imprese e il gruppo di esperti degli istituti nazionali di statistica del sistema statistico europeo. Le parti sono state consultate con procedura scritta tra febbraio e maggio 2020; il Parlamento europeo e il Consiglio sono stati debitamente informati dei risultati della consultazione.

La Commissione ha adottato il regolamento delegato il 23 luglio 2020 e ne ha dato notifica al Parlamento europeo e al Consiglio. Né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni al regolamento delegato entro il previsto termine di due mesi. Scaduto il termine di

due mesi, il regolamento delegato è stato pubblicato nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* il 29 ottobre 2020 ed è entrato in vigore il 18 novembre 2020.

CONCLUSIONI

La Commissione ha esercitato correttamente i poteri delegati ad essa conferiti e invita il Parlamento europeo e il Consiglio a prendere atto della presente relazione.

La Commissione è del parere che dovrebbe continuare a disporre di tali poteri in quanto in futuro potrebbe avere necessità di adottare atti delegati per mantenere le statistiche europee sul turismo allineate alle definizioni internazionali o per tenere conto degli sviluppi economici, sociali e tecnici.